



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Via Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 302/DGi
DEL 27/04/2026

IL DIRETTORE GENERALE: LORELLA CECCONAMI

OGGETTO: STIPULA DEI CONTRATTI ORDINARI CON LE UDO SOCIO SANITARIE GIA' TITOLARI DI CONTRATTO DI SCOPO PER I SETTING ASSISTENZIALI SULLA DOMICILIARITA' PER IL PERIODO 1/01/2026-31/12/2026 E CONTESTUALE DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI GESTORI A TITOLO DI ACCONTO PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2026, IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR 5606/2025.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	SILVIA LIGGERI
--------------------------	----------------

DIRETTORE SANITARIO	STEFANO BONI
---------------------	--------------

DIRETTORE SOCIO SANITARIO	LAURA DA PRADA
---------------------------	----------------

Il Responsabile del Procedimento:

VALENTINA POGGI – SSD Gestione dei contratti con gli erogatori

Il Redattore:

VALENTINA POGGI – SSD Gestione dei contratti con gli erogatori



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

VISTA la DGR XI/1643 del 21 dicembre 2023 con la quale la Giunta Regione Lombardia ha nominato la dott.ssa Lorella Cecconami Direttore Generale dell'ATS di Pavia con decorrenza dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XII/5096 del 06/10/2025 "Determinazioni in merito all'obiettivo di investimento previsto dal PNRR alla Missione 6 Componente 1 – sub-investimento M6C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura (ADI), attraverso il potenziamento sperimentale dei servizi offerti dagli erogatori con contratti di scopo ai sensi della DGR 4622/2025", con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, disposto l'implementazione delle cure domiciliari in via sperimentale di visite specialistiche a domicilio;
- la DGR n. XII/5606 del 30/12/2025 "Determinazioni in ordine alla rimodulazione dei budget 2025 nell'ambito delle UDO sociosanitarie compresa l'area della salute mentale e criteri per il mantenimento dell'offerta delle cure domiciliari", con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, fornito indicazioni per la negoziazione dei contratti delle cure domiciliari anno 2026 (C-Dom, RSA Aperta, Cure Palliative domiciliari);
- la DGR n. XII/5930 del 30/03/2026 "Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria e sociosanitaria in attuazione della DGR n. XII/5589 del 30/12/2025", con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, prorogato la scadenza della sottoscrizione dei contratti con le UDO sociosanitarie al 30 aprile 2026;
- il Decreto DGW n. 5155 del 21/04/2026 "Definizione dei budget alle ATS per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie in applicazione della DGR XII/5589/2025", con il quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, autorizzato le ATS a sottoscrivere contratti di scopo per l'acquisto di cure domiciliari tramite l'utilizzo fondi PNRR, secondo i criteri stabiliti dalla suddetta DGR n. XII/5606 del 30/12/2025, demandando al provvedimento di assestamento dei bilanci 2026 delle aziende sanitarie l'eventuale rimodulazione delle assegnazioni aziendali di PNRR, nel quadro del rispetto delle disponibilità di PNRR a livello di GSA, secondo i valori che saranno comunicati dalla DG Welfare agli uffici regionali competenti;
- la nota regionale, acquisita a prot. ATS di Pavia n. 29699 del 23/04/2026, con la quale vengono indicate le modalità, per le UDO intercompany, di sottoscrizione dei contratti ordinari anziché di scopo, i quali vengono sottoscritti soltanto per le ASST/IRCCS che hanno aderito alla DGR n. XII/5606 del 30/12/2025;

DATO ATTO che:

- con Decreto ATS di Pavia n. 789/DGi del 17/11/2025, in esito alla manifestazione di interesse di cui al Decreto ATS di Pavia n. 719/DGi del 23/10/2025, sono stati sottoscritti i contratti per l'acquisto di cure domiciliari, tramite l'utilizzo dei fondi residui PNRR 2025, per prestazioni di C-DOM, con gli Enti Gestori "Ambrosia Med srl" (cudes 097797) e "Ale.mar Cooperativa Sociale" (cudes 091959), con decorrenza dal 17/11/2025;
- con il medesimo Decreto sono stati sottoscritti i contratti di scopo per l'acquisto di cure domiciliari, tramite l'utilizzo dei fondi PNRR, per prestazioni di CP-DOM con gli Enti Gestori "Mosaico Home Care srl" e ASST Pavia, con decorrenza dal 17/11/2025;
- con Decreto DGW n. 2221 del 20/02/2026, è avvenuta la voltura della UDO RSA "Carletto Concina" (cudes 004734) di Confienza (PV), titolare del contratto di scopo PNRR con ATS Pavia per il setting RSA Aperta, dal precedente Ente Gestore Residenza Confienza Società Cooperativa Sociale al nuovo Ente Gestore "Ale.Mar Cooperativa sociale", con decorrenza dal 20/02/2026;



DATO ATTO, altresì, che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2020, i CIG sono riportati nell'Allegato n. 1 - Elenco acconti UDO sociosanitarie C-DOM-CP-DOM e RSA Aperta ottobre-dicembre 2026;

PRESO ATTO che Regione Lombardia ha trasmesso a questa Agenzia, con nota acquisita a prot. ATS di Pavia n. 28455 del 20/04/2026, il caricamento dei dati relativi alle assegnazioni definitive anno 2026 per il calcolo dei budget sia ordinari che di scopo tramite l'utilizzo dei PNRR, da contrattualizzare alle UDO sociosanitarie, successivamente ufficializzati con decreto regionale n. 5155 del 21/04/2026;

EVIDENZIATO che con Decreto n.301.del 27/04/2026.si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti di scopo PNRR, per il periodo 01/01/2026- 31/12/2026, con efficacia degli stessi fino ad esaurimento delle risorse assegnate, con riferimento alle UDO socio sanitarie C-DOM-CP-DOM e RSA Aperta;

RITENUTO, pertanto:

- di procedere, ai sensi della DGR n. 5589/2025 s.m.i. alla stipula e sottoscrizione, entro il 30/04/2026, con riferimento alle Unità di offerta sociosanitarie C-DOM, CP-DOM e RSA Aperta, dei contratti definitivi ordinari per gli Enti Gestori, per il periodo 01/01/2026-31/12/2026, secondo le modalità sopra indicate e utilizzando lo schema tipo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in applicazione della DGR XII/5589 del 30/12/2025;
- di precisare che l'efficacia dei suddetti contratti ordinari, qualora contestualmente presente un contratto di scopo finanziato con risorse PNRR, decorrerà a partire dall'esaurimento delle medesime;
- di procedere alla quantificazione degli importi relativi agli acconti mensili per i mesi da ottobre a dicembre 2026 pari al 95% di un dodicesimo della somma del budget ordinario e del budget di scopo (colonne bianche), per gli Enti gestori di UDO sociosanitarie C-DOM,CP-DOM e RSA Aperta, per i quali si è registrato l'intero assorbimento di risorse definito con il contratto di scopo, come risulta dall'allegato n. 1 colonne evidenziate in grigio;

RITENUTO, altresì, necessario precisare che, secondo quanto stabilito da Regione Lombardia, in caso di UDO inattive (senza effettiva erogazione di servizi), gli acconti saranno da considerarsi sospesi;

ATTESO che il costo derivante dal presente provvedimento, come rappresentato dal Responsabile del procedimento, è pari ad € 479.952,52 e troverà copertura a consuntivo nei finanziamenti derivanti dalla validazione dei relativi flussi

SU PROPOSTA del Responsabile della SSD Gestione dei contratti con gli erogatori, il quale, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa, nella forma e nella sostanza, del presente provvedimento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii., il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DECRETA

per le motivazioni espone in premessa:

1. di procedere, ai sensi della DGR n. 5589/2025 s.m.i. alla stipula e sottoscrizione, entro il 30/04/2026, con riferimento alle Unità di offerta sociosanitarie C-DOM, CP-DOM e RSA Aperta, dei contratti definitivi ordinari per gli Enti Gestori, per il periodo 01/01/2026-31/12/2026, secondo le modalità sopra indicate e utilizzando lo schema tipo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in applicazione della DGR XII/5589 del 30/12/2025;



2. di precisare che l'efficacia dei suddetti contratti ordinari, qualora contestualmente presente un contratto di scopo finanziato con risorse PNRR, decorrerà a partire dall'esaurimento delle medesime;
3. di procedere alla quantificazione degli importi relativi agli acconti mensili per i mesi da ottobre a dicembre 2026 pari al 95% di un dodicesimo della somma del budget ordinario e del budget di scopo (colonne bianche), per gli Enti gestori di UDO sociosanitarie C-DOM, CP-DOM e RSA Aperta, per i quali si è registrato l'intero assorbimento di risorse definito con il contratto di scopo, come risulta dall'allegato n. 1 colonne evidenziate in grigio;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, come rappresentato dal Responsabile del procedimento, è pari ad € 479.952,52 e troverà copertura a consuntivo nei finanziamenti derivanti dalla validazione dei relativi flussi
5. di autorizzare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità a pagare le strutture accreditate individuate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo dell'acconto mensile indicato nello stesso, alle colonne "Acconti ordinario" da ottobre a dicembre 2026, salvo riduzioni da notificarsi, a cura del responsabile del procedimento, alla struttura erogatrice in tempo utile per l'emissione della relativa fattura e, per conoscenza, alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità;
6. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
 - Allegato 1 "Elenco acconti UDO sociosanitarie ottobre-dicembre 2026 ORDINARIO";
 - Allegato 2 "Contratto ordinario Area Sociosanitaria CDOM CPDom RSa Aperta";
7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. e ii.;
- 8 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
9. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
10. di incaricare il Responsabile del procedimento di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
LORELLA CECCONAMI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

UDU	Contratto	L1	CUDES	Ente Gestore	Denominaz. Struttura	Budget ordinario 2025	Budget scopo 2026	Totale Budget 2026	Accounti mensili da maggio a dicembre 2026	n° accounti su budget di scopo	Accounto maggio ordinario	Accounto maggio scopo	Accounto giugno ordinario	Accounto giugno scopo	Accounto luglio ordinario	Accounto luglio scopo	Accounto agosto ordinario	Accounto agosto scopo	Accounto settembre ordinario	Accounto settembre scopo	Accounto ottobre ordinario	Accounto ottobre scopo	Accounto novembre ordinario	Accounto novembre scopo	Accounto dicembre ordinario	Accounto dicembre scopo	totale accounti da maggio a dicembre ordinario	totale accounti da maggio a dicembre scopo	Totale generale	Conto economico su budget ordinario	Conto economico su budget di scopo	Codice Fornitore	CIG	CIG ORDINARIO	Progetto per solo budget di scopo	CUP per solo budget di scopo					
CDOM	Scopo + ordinario	125468	328091796	CO. ESISTENZA	Società Cooperativa Sociale	9.931,82	14.897,74	24.829,56	1.965,67	7,58	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	-	€ 1.965,67	827,65	1.138,02	827,65	-	€	14.897,74	15.725,39	156040	157191	22990	BB278E3B21	B9F2AC4D16	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	891105	328091868	Fondazione Varni Agnelli ETS	Cu Esistenza	77.964,89	116.947,33	194.912,22	15.430,55	7,58	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	-	€ 15.430,55	6.497,07	8.903,48	6.497,07	-	€	116.947,33	123.444,41	156040	157191	7759	BB279634C4	B9F66E2908	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Solo scopo	200213	328091797	Ambrosia Med srl	Ambrosia Med srl	0,00	96.352,85	96.352,85	7.627,93	12,63	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	€ 7.627,93	-	-	-	-	-	€	61.023,47	61.023,47	-	157191	6075	BB27672D0D	B9F66E2908	100490	EB9G2100002006
CDOM	Scopo + ordinario	690840	328091913	Fondazione Conte Franco Cella di Rivera - ETS	Cella	231.052,56	346.578,83	577.631,39	45.729,15	7,58	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	-	€ 45.729,15	19.254,38	26.474,77	19.254,38	-	€	346.578,83	365.833,21	156040	157191	2593	BB2E5DFAF0	B9F66E2908	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732590	328091942	GALENO Servizi Assistenziali srl	Galeno	349.657,81	524.486,72	874.144,54	69.203,11	7,58	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	-	€ 69.203,11	29.138,15	40.064,96	29.138,15	-	€	524.486,72	553.624,87	156040	157191	20633	BB31E4558F	B9F2AC4D07	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690790	328091947	Cooperativa s.r.l. di Reggio Emilia	Cooperativa s.r.l. di Reggio Emilia	128.926,39	183.394,08	322.323,47	25.517,27	7,58	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	-	€ 25.517,27	14.773,36	14.773,36	14.773,36	-	€	183.394,08	204.138,20	156040	157191	5667	BB279429B7	B9F66E2908	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690272	328091951	CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.p.A.	Villa Esperia	119.325,71	178.988,56	298.314,27	23.616,55	7,58	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	-	€ 23.616,55	9.943,81	13.672,74	9.943,81	-	€	178.988,56	198.932,37	156040	157191	2053	BB279D4E8F	B9F2AC313A	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732588	328091959	Ale. Mar Cooperativa Sociale Onlus	Alemar	53.650,64	80.475,96	134.126,61	10.618,36	7,58	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	-	€ 10.618,36	4.470,89	6.147,47	4.470,89	-	€	80.475,96	84.946,85	156040	157191	20351	BB279078D7	B9F2AC8220	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690492	328091962	Più Istituti Unificati ETS	Più Istituti	129.171,82	193.757,72	322.929,54	25.565,26	7,58	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	-	€ 25.565,26	14.800,94	10.764,32	10.764,32	-	€	193.757,72	204.522,04	156040	157191	5993	BB31F6C8FF	B9F652E188	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	691720	328091976	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VEGEVANO	Azienda Speciale Multiservizi Vgevano	38.857,58	58.286,38	97.143,96	7.690,56	7,58	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	-	€ 7.690,56	3.238,13	4.452,43	3.238,13	-	€	58.286,38	61.524,51	156040	157192	10541	#N/D	NO CIG	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690361	328092089	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	ATI ASP PAVIA	91.633,94	137.450,92	229.084,86	18.135,86	7,58	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	-	€ 18.135,86	7.636,16	10.490,72	7.636,16	-	€	137.450,92	145.087,08	156040	157192	10692	#N/D	NO CIG	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	114340	328092091	MY HEALTH CENTER SRL	My Health Center	89.226,14	133.842,21	223.070,35	17.659,74	7,58	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	-	€ 17.659,74	7.435,68	10.234,84	7.435,68	-	€	133.842,21	141.277,89	156040	157191	24622	BB31F688A9	B9F2ACD486	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690480	328092094	Fondazione SAN GERMANO ETS	San Germano	44.700,50	67.050,75	111.751,24	8.846,97	7,58	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	-	€ 8.846,97	3.725,04	5.121,93	3.725,04	-	€	67.050,75	70.775,79	156040	157191	3328	BB31D8CC2E	B9F65181DA	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732595	328092096	FONDAZIONE "LINO SARTORI" - ETS	Sartori	350.301,83	525.452,75	875.754,58	69.330,57	7,58	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	-	€ 69.330,57	29.191,82	40.138,75	29.191,82	-	€	525.452,75	554.644,57	156040	157191	25006	BB2796DD02	B9F678E743	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732569	328092098	MOSAICO HOME CARE SRL	Mosaico	75.108,91	112.663,37	187.772,28	14.865,31	7,58	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	-	€ 14.865,31	6.259,08	8.606,23	6.259,08	-	€	112.663,37	118.922,44	156040	157191	11120	BB31F577AB	B9F2AC5559	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	187252	328092099	A CASA TUA S.R.L.	A Casa Tua	343.775,41	515.663,11	859.438,52	68.038,86	7,58	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	-	€ 68.038,86	26.647,95	39.390,93	26.647,95	-	€	515.663,11	544.311,06	156040	157191	25282	BB2783F3CD	B9F2AD17D2	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732589	328092287	ADI Santitas	ADI Santitas	26.093,78	39.140,88	65.234,66	5.164,39	7,58	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	2.889,91	2.174,48	2.889,91	-	€	39.140,88	41.315,16	156040	157191	20983	BB278E4311	B9F2AD9E6A	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732583	328092294	CONSORZIO DOMICARE soc. coop. sociale	CONSORZIO DOMICARE	259.558,81	389.338,22	648.897,03	51.371,01	7,58	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	-	€ 51.371,01	21.629,90	29.741,11	21.629,90	-	€	389.338,22	410.968,12	156040	157191	21866	BB278F6ACF	B9F2AD4A48	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	690352	328092295	CENTRO MEDICO SANITARIO RO.PA.RI s.r.l.	LA VISCONTEA	205.464,12	308.196,19	513.660,31	40.664,77	7,58	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	-	€ 40.664,77	17.122,01	23.542,76	17.122,01	-	€	308.196,19	325.318,20	156040	157191	10586	BB278D6C5C	B9F2AD81E1	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732576	328092228	AQUA S.R.L.	AQUA S.R.L.	138.233,61	207.350,42	345.584,03	27.358,74	7,58	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	-	€ 27.358,74	15.519,47	15.839,27	15.519,47	-	€	207.350,42	218.869,89	156040	157191	24491	BB278F7C79	B9F2AD9E6A	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732569	328092247	Demetra srl	Demetra	19.387,07	29.680,60	49.067,67	3.837,02	7,58	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	-	€ 3.837,02	1.615,59	2.221,43	1.615,59	-	€	29.680,60	30.696,19	156040	157191	20350	BB31F7C634	B9F66E187F	100490	EB9G2100002006	
CDOM	Scopo + ordinario	732589	328092287	ADI Santitas	ADI Santitas	26.093,78	39.140,88	65.234,66	5.164,39	7,58	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	-	€ 5.164,39	2.889,91	2.174,48	2.889,91	-	€	39.140,88	41.315,16	156040	157191	20983	BB278E4311	B9F2AD9E6A	100490	EB9G2100002006	
CP-DOU	Scopo + ordinario	731566	328018044	N CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OM	HOSPICE ABBATEGGRASSO	126.281,24	189.421,86	315.703,10	24.993,16	7,58	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	-	€ 24.993,16	10.523,44	14.469,73	10.523,44	-	€	189.421,86	199.945,30	157184	157190	20422	BB31F3184F	B9F67AE1AD	100490	EB9G2100002006	
CP-DOU	Scopo + ordinario	690492	328018189	Più Istituti Unificati ETS	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PII	27.889,82	41.834,73	69.724,54	5.519,86	7,58	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	-	€ 5.519,86	3.385,71	3.385,71	3.385,71	-	€	41.834,73	44.158,88	157184	157190	5993	BB31F6C8FF	B9F652E188	100490	EB9G2100002006	
CP-DOU	Scopo + ordinario	690790	328018206	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELUS SOCIETA' COOPERATIVE	SAN FRANCESCO CURE PALLIATIVE	128.186,89	183.780,26	322.968,99	25.568,22	7,58	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	-	€ 25.568,22	10.765,57	14.802,86	10.765,57	-	€	183.780,26	204.545,70	157184	157190	5667	BB279429B7	B9F65E47B7	100490	EB9G2100002006	
CP-DOU	Scopo + ordinario	732587	328018206	IL FOCOLARE Coop. Sociale Onlus	IL FOCOLARE Coop. Sociale Onlus	10.547,08	15.820,59	26.367,65	2.087,44	7,58	-	€ 2.087,44	-</																												

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO
GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE****C.I.G.**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performances. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta... codice Cudes regionale, accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;



- la stipula del contratto è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove presenti, dei soggetti indicati all'art. 94 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
- un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie assistenza anziani per RSA-CDI, disabili per RSD-CDD-CSS, consultoriali per i CONSULTORI, tossicodipendenza per i TOX, riabilitative per gli IDR-RIA, SRM e CDOM, UCPDOM E HOSPICE, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
Per le C-dom, l'evidenza dei distretti di contrattualizzazione di ogni gestore è documentata tramite l'apposito elenco allegato al presente contratto.

Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.

2. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
3. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva



comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore. Per le unità di offerta sociosanitarie gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri, in applicazione della DGR X/2569/2014.

4. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;
 - f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;
 - h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;



l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura;

n) applicare compartecipazioni a carico dell'utente coerenti con quanto previsto dagli indirizzi di programmazione regionale per il 2026;

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.;
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo;
4. tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b. il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c. il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c. l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a. che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b. che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c. l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.



Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per quanto disposto dalla normativa. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.
3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti¹.
4. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
5. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei Lea per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. L'Ente Gestore per tale utenza, dovrà preventivamente raccordarsi con l'ASL di residenza dell'assistito, secondo quanto previsto dagli accordi interregionali di mobilità.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS. Qualora, a seguito della definizione del riconosciuto annuale, dovesse rilevarsi un saldo negativo, l'Ente gestore provvede a regolarizzare la posizione contabile entro 90 giorni dalla richiesta della ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget, considerando per i primi 4 mesi il budget sottoscritto nell'anno precedente, aggiornato al budget definitivo dell'anno in corso previa sottoscrizione del contratto.
Per le Unità d'Offerta di cure domiciliari (C-DOM e CP Dom) titolari anche di contratto di scopo PNRR, a partire dal mese di maggio 2026 gli acconti sono calcolati in misura pari al 95% di 1/12 dell'importo del budget complessivo (ordinario + scopo) e sono riconosciuti prioritariamente a carico del contratto di scopo fino alla concorrenza del 95% dello stesso.

¹ Non si applica per SMI e Consultori Familiari



Nel caso in cui la produzione del primo semestre sia inferiore al 90% del budget definitivo proporzionato al medesimo periodo, gli acconti del quarto trimestre potranno essere rideterminati da ATS in misura del 95% di 1/6 della produzione rendicontata nel primo semestre. Il soggetto gestore si impegna altresì a congruare l'eventuale differenza negativa sulle mensilità già erogate. Nel caso di C-Dom e CP-Dom, titolari anche di contratto di scopo PNRR per l'anno 2026, la valutazione verrà effettuata considerando la somma dei budget (ordinario + scopo).

Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo congruamenti".

4. L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
5. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
6. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
7. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
9. Per le tipologie di servizi per le quali i gestori ricevono una reportistica di valorizzazione, la presenza del valore nella reportistica non costituisce condizione di remunerazione della produzione che è subordinata al rispetto delle regole di sistema, non essendo dovuto nulla per eventuali prestazioni non conformi alle previsioni normative.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

**Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto**

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

**Articolo 8 Clausola di manleva**

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;



- e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

- 1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
- 2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
- 3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
- 4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
- 5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze derivanti da eventuali emergenze sanitarie, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.



Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA "RSA APERTA".

C.I.G.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale/partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- o revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- o definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
- o stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- o previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/5589 del 30/12/2025 ha confermato:

- o la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2026;
- o la RSA aperta concorre, nell'ambito del sistema delle cure domiciliari, all'implementazione del numero di prese in carico in assistenza domiciliare legato all'obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1;
- o che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- o che l'erogazione della RSA Aperta è compatibile con l'attività dell'IFeC, nelle situazioni in cui non si configura una sovrapposizione di contenuti assistenziali o finalità di intervento;
- o l'impossibilità di sovrapposizione di più prese in carico nella misura RSA Aperta per lo stesso utente nello stesso periodo da parte RSA diverse;
- o la remunerazione di una sola valutazione (VMD) per ogni utente preso in carico dall'Ente erogatore nell'anno solare, indipendentemente dalla continuità del servizio;
- o che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in



carico, non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- per la struttura ----- (Denominazione struttura, indirizzo e CUDES), (in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

Premesso altresì che la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

Nel caso di messa a disposizione di posti letto per interventi di "sollevio" a favore di persone affette da demenza, specificare per ogni Udo, il numero dei posti letto.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18, dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- o la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- o la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- o la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- o il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare, si impegna a:

- a) rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;
- b) erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;



- c) fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
- d) garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;
- e) aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
- f) approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;
- g) assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h) trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- i) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j) comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
- k) informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
- l) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- m) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- n) comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;
- o) trasmettere il flusso informativo della Misura RSA Aperta a Regione Lombardia direttamente sulla piattaforma SMAF nel rispetto delle tempistiche regionali.

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura trimestrale, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.



L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- o Persone con demenza: presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
- o Anziani non autosufficienti: età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2026 in euro 4.000, secondo le indicazioni previste dalla DGR XII/3720/2024.

Articolo 5. Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

Articolo 6. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per gli Enti gestori titolari sia di contratto ordinario sia di contratto di scopo la remunerazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2026 sarà attribuita in via prioritaria sul budget PNRR e fino a concorrenza dello stesso.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.



Articolo 7 Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 8. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (01/01/2026 – 31/12/2026) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 9. Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Articolo. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- o utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- o assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- o osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- o assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- o rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- o verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi



di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- o raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- o prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- o si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo. 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 12. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 13. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

L'imposta di bollo rimane a carico dell'Ente gestore ed è assolta in maniera virtuale da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia n. 4/2016 del 17/02/2016.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di Pavia

Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Cecconami

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA**

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Via Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

ATTESTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la registrazione della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2026	237.450,73	2026001905	SANI	//
0000156041	Anticipi per prestaz RSA APERTA PRIVATI	2026	73.552,29	2026001906	SANI	//
0000157184	UCP - DOM	2026	131.579,41	2026001907	SANI	//
0000157193	Anticipi per rsa aperta da pubblici	2026	37.370,09	2026001908	SANI	//

Il Direttore**SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**

ROSARIA MARIA ROMINA CHESSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)